



**TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO**  
Seconda Sezione Civile

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dott.ssa Elisa Tosi, esaminati gli atti della domanda di liquidazione del patrimonio proposta da **Asimbaya Quillupangui Evelyn Mariela ed Asimbaya Quillupangui Luis Francisco** con l'Avv. Chiara Maino,

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Preliminarmente deve essere affermata la competenza territoriale del Tribunale adito, ai sensi dell'art. 9 comma I L. 3/2012, in quanto entrambi i debitori risiedono in Busto Arsizio.

Non sussistono cause ostative all'ammissibilità della domanda, posto che i ricorrenti:

- non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. 3/2012 (trattandosi di persone fisiche che non svolgono attività di impresa);
- non hanno fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

I debitori, unitamente alla domanda, hanno prodotto la documentazione di cui all'art 9 comma 2 e 3 L. 3/2012 unitamente all'inventario di tutti i beni ed alla relazione particolareggiata del Dott. Andrea Schiavinato - Professionista nominato dall' O.C.C. dell'Ordine dei Commercialisti e degli esperti contabili di Busto Arsizio in data 7.10.2019 – contenente le informazioni previste dalla norma citata.

La documentata situazione di convivenza e la natura solidale di gran parte dell'esposizione debitoria complessivamente rilevata giustificano il deposito di un ricorso unitario da parte dei componenti del medesimo nucleo familiare, ai sensi dell'art. 7bis L. 3/2012 (introdotto dal D.L. 137/2020, cd. decreto Ristori, convertito in L. 176/2020, che ha espressamente previsto la possibilità per i membri della stessa famiglia di presentare "un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune"). Tale norma richiede tuttavia che le masse attive e passive facenti capo ai diversi debitori rimangano distinte, non essendo infatti consentito, per mere esigenze di coordinamento delle procedure, di derogare al fondamentale principio della responsabilità patrimoniale previsto dall'art. 2740 c.c.. Il liquidatore nominato, al fine di escludere la confusione delle masse ed evitare che il patrimonio e le risorse attive di uno dei ricorrenti vengano destinati al pagamento dei debiti esclusivamente riferibili all'altro coniuge, dovrà quindi procedere alla

redazione di due separati stati passivi – in ciascuno dei quali saranno considerati per l'intero i debiti contratti dai coniugi in via solidale tra di loro - e di due distinti programmi di liquidazione a norma dell'art. 14-novies L. 3/2012.

Il patrimonio oggetto di liquidazione è costituito:

- dalla intera piena proprietà dell'immobile censito al catasto Fabbricati del Comune di Ferno al foglio 14, Particella 4893, Sub. 19, Cat. A/2, Classe 2, Consistenza 4,5 vani, mq. 85 , Rendita Euro 267,27 (immobile di cui i ricorrenti sono contitolari in regime di comunione dei beni);
- dalla quota di reddito eccedente l'importo mensile complessivo di € 2.100,00 ritenuto necessario per il sostentamento dei debitori e del loro nucleo familiare (composto anche da tre figli minori), importo che deve reputarsi congruo tenuto conto degli esborsi che i debitori devono sostenere per il pagamento del canone di locazione e delle spese correnti (come da documentazione verificata dall'OCC). Per consentire la distinzione delle masse attive, tale importo deve essere suddiviso tra i coniugi in proporzione ai rispettivi redditi, risultanti dalle ultime dichiarazioni prodotte: pertanto, il Sig. Asimbaya Quillupangui Luis Francisco potrà trattenere la somma mensile netta di € 1.595,00 e la Sig.ra Asimbaya Quillupangui Evelyn Mariela la somma mensile netta di € 505,00 (in entrambi i casi, per 12 mensilità), mentre l'eventuale eccedenza dovrà essere appresa dal liquidatore per la distribuzione ai creditori. Ai fini di un più agevole controllo sull'entità delle somme da incamerare, C.D.M. Trasport Società Cooperativa – che eroga gli emolumenti a favore dei ricorrenti – dovrà versare alla procedura tutte le somme spettanti ai debitori sul conto corrente indicato dal Liquidatore, il quale poi provvederà, con cadenza mensile, a corrispondere ai Sigg.ri Asimbaya Quillupangui Luis Francisco e Asimbaya Quillupangui Evelyn Mariela la quota necessaria alle esigenze di vita sopra determinata.

E' opportuno precisare che la quantificazione del reddito disponibile è operata senza tenere conto dell'assegnazione della quota di 1/5 dello stipendio emessa ex artt. 545 e 553 c.p.c. a favore del creditore Condominio Padre Daniele all'esito della procedura di espropriazione presso terzi RGE n. 2300/2019, poiché il versamento a favore di tale creditore non potrà più avere luogo per le mensilità maturate successivamente al deposito del presente decreto di apertura della liquidazione ex art. 14quinquies L.3/2012.

Ed infatti, la liquidazione del patrimonio va annoverata tra le procedure di natura concorsuale, come desumibile dal tenore letterale sia dell'art. 6, comma I (*“Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette ne' assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo...”*) sia dell'art. 7 comma II lett. a) richiamato dall'art. 14ter L. 3/2012. Tale inquadramento sistematico del procedimento in questione è avvalorato da ulteriori specifiche previsioni, che individuano il momento di apertura del concorso, disponendo il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali o cautelari sul patrimonio del debitore e l'impossibilità di acquisire nuovi diritti di prelazione, sanciscono l'obbligatorietà del

piano per i creditori anteriori (art. 14quinquies L. 3/2012) e cristallizzano inoltre il patrimonio destinato sin dal deposito della domanda di liquidazione, sospendendo il corso degli interessi dei creditori (art. 14ter, ultimo comma L. 3/2012, in linea con l'art. 55 L.F.). Si tratta quindi di una procedura "universale" che vede l'intero patrimonio del debitore segregato e destinato alla soddisfazione della massa (e non dei singoli creditori) e che, in quanto tale, è costruita sul principio della *par condicio creditorum* in forza del quale tutti i creditori devono essere trattati secondo il disposto dell'art. 2741 c.c.. Detto principio verrebbe inevitabilmente violato se si ammettesse l'efficacia dei pagamenti effettuati – sia pure in conformità al provvedimento di assegnazione emesso dal Giudice dell'esecuzione – dopo l'apertura della procedura di liquidazione, poiché si consentirebbe al creditore anteriore di soddisfarsi, al di fuori del concorso ed in pregiudizio degli altri creditori anche privilegiati, su un credito futuro del debitore/lavoratore non ancora venuto ad esistenza (e per il quale non si è ancora prodotto l'effetto reale del trasferimento; Cass. n. 551/2012).

E' infatti pacifico che facciano parte della massa attiva della procedura di liquidazione anche tutti i crediti del sovraindebitato, senza distinzione tra quelli già sorti e quelli futuri, come si evince dal chiaro disposto dell'art. 14 decies comma I L. 3/2012, che affida al Liquidatore il compito di esercitare e proseguire "ogni azione diretta al recupero dei crediti", e dell'art. 14 undecies, rubricato "beni e crediti sopravvenuti": detti crediti pertanto "*sono dal giorno dell'ammissione alla procedura concorsuale attinti dal pignoramento generale reso nel decreto di ammissione disposto dal tribunale ai sensi del terzo comma dell'art. 14 quinquies l. n. 3/12*" (T. Salerno, 19.4.2021).

Ne consegue che, nonostante la declaratoria di fallimento o l'ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio non comportino di per sé la caducazione dell'ordinanza di assegnazione delle somme in precedenza emanata (cfr. Cass., 5 giugno 2020, n. 10820), tuttavia i pagamenti compiuti dopo tale momento dal terzo pignorato con denaro della massa sono nondimeno inefficaci poiché effettuati con risorse destinate al soddisfo dei creditori ammessi al passivo nel rispetto delle regole concorsuali e della *par condicio creditorum* (e, come tali, potrebbero essere oggetto di revocatoria da parte del liquidatore ai sensi del combinato disposto degli artt. 14 decies l. 3/12 e 44 l. fall.; in tal senso Trib. Salerno, 19.4.2021 e Trib. Bologna, 12.8.2021).

Non sono stati rilevati dal Professionista incaricato, né emergono dalla documentazione depositata, atti in frode ai creditori o comunque atti impeditivi dell'apertura della procedura.

La documentazione depositata a corredo della domanda è stata giudicata completa ed attendibile da parte del Professionista, che ha svolto le opportune verifiche sulla situazione economica e patrimoniale dei debitori. Devono quindi ritenersi sussistenti i requisiti di ammissibilità della procedura così come previsti dall'art. 14quinquies L. 3/2012.

Il Liquidatore nominato, dopo aver formato l'inventario dei beni da liquidare e predisposto il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 14 octies l. 3/2012 (per ciascuno dei debitori), provvederà all'amministrazione ed alla liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 nonies L. 3/2012

La procedura rimarrà aperta sino alla completa liquidazione del patrimonio disponibile e comunque per i quattro anni successivi al deposito della domanda, secondo quanto previsto dall'art. 14 undecies L. 3/2012.

P.Q.M.

Il Tribunale di Busto Arsizio, visto l'art. 14 quinquies L. 27.1.2012 n. 3

#### DICHIARA APERTA

la procedura di liquidazione del patrimonio di:

**Asimbaya Quillupangui Evelyn Mariela**, nata a Quito (Ecuador) il 17.9.1984 (C.F. SMBVYN84P57Z605B),

**Asimbaya Quillupangui Luis Francisco**, nato a Riobamba (Ecuador) il 27.03.1984 (C.F. SMLFR84C27Z605J),

NOMINA liquidatore il Dott. Andrea Schiavinato, con studio in Canegrate, Via Este n. 2;

DISPONE che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione, non possano essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari o esecutive individuali né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore;

ORDINA la consegna immediata ed il rilascio al Liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione da parte del debitore e di qualunque altro soggetto li detenga senza titolo opponibile;

ORDINA la trascrizione del presente decreto a cura del Liquidatore sui beni immobili compresi nel patrimonio;

FISSA in € 1.595,00 mensili per il Sig. Asimbaya Quillupangui Luis Francisco ed in € 505,00 mensili per la Sig.ra Asimbaya Quillupangui Evelyn Mariela l'ammontare del reddito netto da ritenersi estraneo al patrimonio oggetto di liquidazione in quanto destinato al mantenimento dei debitori e del loro nucleo familiare;

DISPONE che C.D.M. Trasport Società Cooperativa versi alla procedura tutte le somme spettanti ai debitori sul conto corrente indicato dal Liquidatore, il quale provvederà, con cadenza mensile, a corrispondere ai Sigg.ri Asimbaya Quillupangui Luis Francisco e Asimbaya Quillupangui Evelyn Mariela la quota necessaria alle esigenze di vita sopra determinata;

DISPONE che il Liquidatore, entro 90 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, provveda agli adempimenti di cui all'art. 14 sexies L. 3/2012;

DISPONE che il Liquidatore, entro 120 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, provveda ad elaborare un programma di liquidazione che comunicherà al debitore ed ai creditori previo deposito presso la cancelleria del giudice;

DISPONE che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati, a cura del Liquidatore, sull'Albo pretorio del Comune di residenza del debitore, sull'Albo del Tribunale di Busto Arsizio e sul sito internet del Tribunale di Busto Arsizio;

DISPONE che la domanda, la relazione redatta dal Professionista ed il presente decreto siano comunicati a tutti i creditori, a cura del Liquidatore, con le modalità previste dall'art. 15 comma VII L. 3/2012.

Busto Arsizio, 24.12.2021

Il Giudice

Dott.ssa Elisa Tosi